



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 719 DEL 24/03/2026

**SERVIZIO GRANDI EVENTI, PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA, POLITICHE GIOVANILI,
ECONOMIA DELLA NOTTE**

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE TERRITORIALE 4 E 7 –
PRESA D'ATTO CONSIGLIERI DIMISSIONARI E SURROGA

-

Alessandrini Roberta
(atto sottoscritto con firma digitale)

OGGETTO: Consigli di Partecipazione Territoriale 4 E 7 – Presa d'atto consiglieri dimissionari e surroga

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GRANDI EVENTI, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA, POLITICHE GIOVANILI, ECONOMIA DELLA NOTTE

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05/02/2026 con la quale sono state apportate alcune modifiche alla macrostruttura dell'Ente contenute nell'Allegato "Schema generale di organizzazione della struttura", che rappresenta la nuova articolazione dell'organizzazione dell'Ente e descrive le funzioni e competenze di tutte le strutture e che sostituisce integralmente quelli approvati in precedenza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 492/2025, le cui modifiche approvate non sono divenute efficaci nel tempo e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2026;
- il Decreto Sindacale n. 77/2023 con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali sul posto/funzione del "Servizio Grandi Eventi, Partecipazione Democratica, Politiche Giovanili, Economia della notte" alla Dott.ssa Roberta Alessandrini e il Decreto Sindacale N. 89 del 28/12/2023 di aggiornamento delle funzioni dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 23/02/2026 con il quale vi è stato l'aggiornamento delle funzioni dirigenziali sul posto/funzione di dirigente del "Servizio Grandi Eventi, Partecipazione Democratica, Politiche Giovanili, Economia della Notte" alla dott.ssa Roberta Alessandrini;

PREMESSO che:

- lo Statuto Comunale in vigore di codesto Ente demanda ad apposito regolamento la disciplina degli organismi di rappresentanza territoriale (art. 15);
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 71 del 21 ottobre 2024 ha approvato il Nuovo Regolamento per l'attuazione del Nuovo Decentramento Partecipato;
- l'art. 7 del Nuovo Regolamento per l'attuazione del Nuovo Decentramento Partecipato regola le dimissioni dei Consiglieri dei Consigli territoriali di partecipazione (abbreviato CTP);

VISTI E RICHIAMATI:

- le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 193/2025, 250/2025 e 476/2025 che regolano le attività di organizzazione della procedura elettiva per il rinnovo dei Consigli Territoriali di Partecipazione;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 28 marzo 2025 con cui sono state indette le elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione il giorno 28 giugno 2025;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 03/07/2025 "Proclamazione degli eletti ai consigli territoriali di partecipazione a seguito delle operazioni di voto del 28 giugno 2025";

PRESO ATTO che il consigliere del CTP 4, Sig. Pietro Mantovani, eletto nella lista "Quartieri in Comune", ha rassegnato le dimissioni con nota registrata al prot. 43093 del 6 marzo 2026;

VISTO che per il CTP 4 la lista "Quartieri in Comune" risulta esaurita, non essendoci ulteriori candidati da interpellare;

RAVVISATA pertanto l'impossibilità di provvedere alla surroga;

VISTO che:

- il Nuovo Regolamento per l'attuazione del Nuovo Decentramento Partecipato stabilisce che, in caso di consigliere dimissionario o decaduto, si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa lista, con atto a cura dell'ufficio Partecipazione Democratica, e, laddove si verificano ulteriori dimissioni o decadenze che portino all'esaurimento di lista, il CTP resta legittimamente costituito fino alla permanenza in carica della maggioranza dei consiglieri assegnati. (art. 7 comma 5);
- in base alla già citata Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 03/07/2025 "Proclamazione degli eletti ai consigli territoriali di partecipazione a seguito delle operazioni di voto del 28 giugno 2025" al CTP 4 sono stati assegnati 9 consiglieri;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3548 del 15/12/2026 è stato preso atto delle dimissioni del consigliere del CTP 4 Sig. D'amico Carlo Renato e impossibilità di surroga, constatando il mantenimento del numero previsto per la legittima costituzione del Consiglio stesso;
- il numero previsto per la legittima costituzione del Consiglio non viene meno con le dimissioni del Sig. Mantovani Pietro di cui al presente atto;
- nessun provvedimento successivo si rivela pertanto necessario in seguito al presente atto;

PRESO ATTO altresì che una consigliera del CTP 7, Sig.ra Monica Melaranci, eletta nella lista "La voce dei quartieri", ha rassegnato le dimissioni con nota registrata al prot. 45842 del 10 marzo 2026;

VISTO che:

- il primo dei non eletti, secondo l'ordine della lista "La voce dei quartieri", è la Sig.ra Sabrina Ceselli, la quale con nota registrata al prot. 52082 del 19 marzo 2026 ha comunicato l'accettazione della carica di Consigliere del Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 7;
- si procede pertanto alla surroga della consigliera dimissionaria Sig.ra Monica Melaranci con la Sig.ra Sabrina Ceselli;

RITENUTO, per i motivi sopra indicati, di adottare il presente atto;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 5, del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni.

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

VISTI E RICHIAMATI

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato;
Di prendere atto delle dimissioni del Consigliere del CTP n. 4 Sig. Pietro Mantovani eletto nella lista "Quartieri in Comune" e della Consigliera del CTP n. 7 Sig.ra Monica Melaranci eletta nella lista "La voce dei quartieri";

Di prendere atto dell'impossibilità di provvedere alla surroga del consigliere dimissionario del CTP 4 Sig. Pietro Mantovani per esaurimento lista, come meglio specificato in premessa;

Di procedere alla surroga della consigliera dimissionaria del CTP 7 Sig.ra Monica Melaranci con la Sig.ra Sabrina Ceselli;

5. Di dare atto che lo scrivente Servizio procederà a tutto quanto previsto dalla L.33/2013 e s.m.i. avuto riguardo alla trasparenza, accessibilità, pubblicazioni relative al presente provvedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento per sua natura non comporta impegno di spesa;
7. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente e responsabile del procedimento:
 - non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall' articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 63/2013 e all' art. 18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. all'art. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
 - non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Marche nei termini previsti dall'art. 120 del codice del processo amministrativo;

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Roberta Alessandrini

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI

☐ **IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto. Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

☒ **IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

☐ **per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

☒ **anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni
legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti
amministrativi")

X	IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).
	IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1) (1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi". Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

-

Alessandrini Roberta
(atto sottoscritto con firma digitale)